

Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 13 febbraio 2020

CARLA BETTEGA
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI
DOTTOR COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOT.SSA SERENA BERRETTA

DOT.SSA FRANCESCA BOMBINI

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

Contenuto della Circolare

1. Solidarietà fiscale negli appalti.
 - 1.1. Approvato il certificato per le “imprese virtuose”
 - 1.2. Primi chiarimenti ufficiali sulla solidarietà fiscale
2. Prospetto degli adempimenti e dei versamenti del 2020



1. Solidarietà fiscale negli appalti

1.1. Approvato il certificato per le “imprese virtuose”

Prov. Agenzia delle Entrate 6.2.2020, n. 54730

Rammentiamo che il decreto “collegato fiscale” - convertito nella Legge 19.12.2019 n. 157 - ha reintrodotto la responsabilità fiscale negli appalti (cfr Circolare di Studio 1/2020).

Le nuove regole prevedono che il committente debba vigilare sul corretto versamento da parte dell'appaltatore delle ritenute relative ai dipendenti impiegati nei servizi di appalto ¹.

¹ Il nuovo regime di solidarietà fiscale riguarda non solo gli appalti in senso stretto ma tutti i casi di esternalizzazione dei servizi di manodopera, ossia i “*contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo*”.

Perché ci sia la solidarietà fiscale devono coesistere:

- il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio/servizi superiore a 200 mila €, tenendo conto di tutti i rapporti attivati nell'anno);

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

Il tutto con una procedura che, ancorché semplificata rispetto alla prima versione, è molto complessa in termini di adempimenti e tempistiche.

Tale procedura può essere evitata per le imprese appaltatrici “virtuose”, ossia (semplificando) per le imprese in regola con i principali adempimenti e senza accertamenti o iscrizioni a ruolo pendenti ².

L’Appaltatore potrà documentare la propria virtuosità – ossia il possesso dei requisiti per la disapplicazione della disciplina – con il **certificato** approvato dall’Agenzia Entrate con il provvedimento del 6 febbraio.

Tale certificato sarà disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il certificato può essere richiesto presso qualsiasi Ufficio della Direzione Provinciale competente (presso la Direzione Regionale per i “grandi contribuenti”).

Link utili

www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/PROVV.TO+R.U.+54730.pdf/0921a01b-cdf9-d560-972c-07ba17f09847

www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ritenute-fiscali-degli-appalti-certificato-che-riduce-oneri

1.2. Primi chiarimenti ufficiali sulla solidarietà fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 12.2.2020, n. 1

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova responsabilità fiscale descritta al paragrafo precedente.

Tra i chiarimenti più interessanti, possiamo citare la conferma dell’esclusione dal nuovo regime dei condomini, in quanto soggetti che non possono detenere beni strumentali. Per le stesse ragioni sono esclusi gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust eccetera) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Inoltre viene chiarito che in caso di “catene di soggetti” - ossia quando ci sono contratti di appalto e subappalto a cascata - ogni soggetto il cui contratto presenta tutti i requisiti richiesti dalla norma (importo, prevalenza di manodopera, svolgimento presso le sedi del committente e uso di beni strumentali del committente) riveste la qualifica di “committente” e dovrà effettuare le verifiche sul proprio appaltatore a valle.

Segnaliamo poi la farraginosa procedura di versamento e comunicazione

-
- i requisiti relativi all’esecuzione del servizio, caratterizzato **(a)** dalla prevalenza dell’utilizzo di manodopera **(b)** presso le sedi del committente e **(c)** con beni strumentali di quest’ultimo (tutti e 3 i requisiti devono sussistere).

² In particolare: l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice può disapplicare la normativa se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con le dichiarazioni e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi per importi superiori a 50 mila €, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

delle ritenute sulle retribuzioni del personale impiegato negli appalti. Il versamento dovrà avvenire con F24 separati per ogni contratto di appalto, calcolando quindi le ritenute distintamente per ogni appalto.

Inoltre l’Agenzia ritiene che il committente, oltre a verificare la documentazione, dovrebbe anche verificare la congruità delle ritenute, chiedendo eventualmente spiegazioni, con ciò attribuendo al committente una responsabilità che va ben oltre il dato letterale della norma.

Infine la circolare chiarisce che qualora il committente dell’appalto sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti per l’esonero dal nuovo regime potrà essere oggetto di autocertificazione.

Link utili

www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aaf6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b
www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ritenute-appalti-over-200mila-chiarimenti-dellagenzia

2. Prospetto degli adempimenti e dei versamenti del 2020.

Proponiamo di seguito una “scaletta” degli adempimenti di quest’anno, tenendo conto delle recenti novità ³.

Segnaliamo la possibilità di presentare in anticipo la dichiarazione IVA che, se inviata (con “visto”) entro la fine di febbraio - in realtà entro il 5 marzo ⁴ - consentirebbe di compensare “orizzontalmente” il credito IVA già per la successiva scadenza del 16 marzo (fino a 5.000 euro la compensazione rimane invece libera) ⁵.

Più avanti, la stessa valutazione dovrà essere fatta per le dichiarazioni dei redditi (Ires ed Irpef) ed Irap poiché da quest’anno anche per tali dichiarazioni la compensazione orizzontale di crediti superiori a 5.000 euro presuppone l’avvenuta presentazione della dichiarazione con il “visto”.

³ Per le imposte sui redditi si è fatto riferimento ai soggetti con esercizi “solari”; già si è tenuto conto delle proroghe dei termini che scadono nei giorni festivi.

⁴ La possibilità di compensare si ha dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale, munita di visto di conformità.

⁵ La regola si applica esclusivamente alle compensazioni orizzontali, vale a dire quelle effettuate per pagare somme di natura diversa (ad esempio, un credito Iva utilizzato per versare le ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta).

Nessuna limitazione, invece, per le compensazioni verticali, ossia quando il credito è usato a scomputo di un debito per la stessa imposta, ad esempio Iva con Iva, come nel caso di utilizzo del credito annuale (evidenziato con il codice tributo “6099”) per versare l’imposta relativa al mese di gennaio (codice tributo “6001”).

Termine	Presentazioni telematiche LiPe = liquidazioni IVA periodiche	versamenti
2 marzo 2020	LiPe 4° trim 2019 (se non è presentata la dichiarazione IVA con quadro VP) ⁶	
9 marzo 2020	Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la precompilata	
16 marzo 2020		saldo IVA 2019 “da dichiarazione” ⁷
30 aprile 2020	dichiarazione IVA	
30 aprile 2020	Esterometro 1° trim 2020 ⁸	
1° giugno 2020	LiPe 1° trim 2020	
16 giugno 2020		prima rata IMU 2020
30 giugno 2020		IRPEF, IRES, IRAP: saldo 2019 e 1° acconto 2020
30 giugno 2020		saldo IVA 2019 differito (con maggiorazioni)
30 luglio 2020		IRPEF, IRES, IRAP: saldo 2019 e 1° acconto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%
30 luglio 2020		saldo IVA 2019 differito, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%
31 luglio 2020	Esterometro 2° trim 2020	
16 settembre 2020	LiPe 2° trim 2020	
2 novembre 2020	Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la precompilata	
2 novembre 2020	modelli 770/2020	
2 novembre 2020	Esterometro 3° trim 2020	
30 novembre 2020	Dich. Redditi 2020 e Irap 2020	
30 novembre 2020		IRPEF, IRES, IRAP: 2° acconto 2020
30 novembre 2020	LiPe 3° trim 2020	
16 dicembre 2020		saldo IMU 2020
28 dicembre 2020		acconto IVA 2020
1° febbraio 2021	Esterometro 4° trim 2020	

✎ ✎ ✎

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

Studio Amministrativo & Tributario
(Gianluca Guercilena) (Simone Tini)

⁶ Da quest’anno è possibile anticipare la presentazione della dichiarazione IVA per il 2019 e presentarla entro il 2 marzo 2020, includendo i dati delle liquidazioni periodiche dell’ultimo trimestre 2019 nel nuovo quadro VP, evitando così una comunicazione LIPE “separata”.

⁷ Il saldo IVA dovrà essere corrisposto, in via ordinaria, entro il 16.3.2020. Rimane la possibilità di differire il versamento entro il 30.6 con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese che intercorre dal 16.3 al versamento. Inoltre, è possibile differire ulteriormente il versamento al 30.7.2020 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra. In tutti i casi è ammessa la rateazione.

⁸ Tra le novità del 2020, vi è la nuova periodicità dell’ “esterometro”: la comunicazione va ora fatta trimestralmente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare. Si potrà comunque continuare a adottare la cadenza mensile.